



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 10 / 2026

EVENTO "CASTELSPORT 2026" - DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO AL DI FUORI DELL'AREA DI RISTORAZIONE E DELLE DISTESE ESTIVE AUTORIZZATE.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026 si svolgerà nel Comune di Castelnovo di Sotto l'evento di pubblico spettacolo denominato "CASTELSPORT 2026" organizzato dall'Associazione CASTELSPORT A.S.D.

Rilevato che l'evento sarà suddiviso in due zone, una gastronomica caratterizzata da somministrazione temporanea di alimenti e bevande e una di intrattenimento con il libero svolgimento delle più disparate discipline sportive, con l'obiettivo di intrattenere il pubblico di tutte le età;

Considerato che le aree interessate dall'evento sono individuate in:

- Via Gramsci;
- Piazza Prampolini;
- Piazzale Posta;
- Via Roma;
- Piazza IV Novembre;
- Viale Marconi;
- Parco della Rocca;

secondo le modalità disciplinate da apposito atto di regolamentazione della viabilità adottato dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo con ordinanza n.72 del 01/06/2026;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, implicita a mezzo della concessione di patrocinio dell'evento da parte dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, approvata con la Deliberazione della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 18 del 26/02/2026, avente ad oggetto "CALENDARIZZAZIONE EVENTI ANNUALITA' 2026 - COMUNI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. LINEE DI INDIRIZZO E PATROCINIO. AGGIORNAMENTO ALLA DELIBERA N. 5/2026 E N. 12/2026" ed in particolare il relativo Allegato B – Castelnovo di Sotto, riferito alle iniziative accolte e patrocinate dall'Amministrazione dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, ove

figura la manifestazione "Castelsport" nel centro storico e parco Rocca;

Vista la planimetria Castelsport 2026 assunta al protocollo dell'Unione Terra di Mezzo n.0007540 del 11/05/2026;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii.. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Ritenuto, al fine di prevenire situazioni di pericolo in occasione di riunioni straordinarie di persone, riconducibili all'abbandono di bottiglie di vetro nelle aree interessate dall'evento, che possono rivelarsi estremamente pericolose in situazioni di emergenza, di vietare l'utilizzo di contenitori in vetro al di fuori dell'area di ristorazione e delle distese estive autorizzate per il solo consumo in loco, durante la giornata interessata dall'evento sopra menzionato, vale a dire nelle giornate di sabato 06 giugno 2026 e di domenica 07 giugno 2026;

Visto il D.L. 20/02/2017, n.14 come convertito nella Legge 18/04/2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 come novellato dalla legge n. 48/2017 succitata, il quale prevede che *"Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti..."*;

ORDINA

1. nella giornata di sabato 06 giugno 2026, dalle ore 13:00 alle ore 24:00, e domenica 07 giugno 2026, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in occasione della manifestazione denominata "CASTELSPORT 2026" il divieto di utilizzo di bicchieri e contenitori in vetro, ad eccezione sia dell'area di ristorazione localizzata nel centro storico del Comune di Castelnovo di Sotto, sia delle distese estive autorizzate pertanto per il solo consumo in loco, nelle seguenti aree:
 - Via Gramsci;
 - Piazza Prampolini;
 - Piazzale Posta;
 - Via Roma;
 - Piazza IV Novembre;
 - Viale Marconi;
 - Parco della Rocca;
2. il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di

reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, con le modalità della Legge 689/81;

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010;

ovvero

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni, sempre da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione Terra di Mezzo;
- di inoltrare il presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo di Sotto e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, affinché applichino la presente ordinanza, effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo.

Castelnovo di Sotto, 05/06/2026

Sindaco

FRANCESCO MONICA / ArubaPEC S.p.A.